



Consiglio Regionale della Campania

Ai Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0011974/U Data: 18/07/2017 14:14

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Ai Presidenti della II e I Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Disegno di legge “Principi e strumenti della programmazione regionale”
Reg. Gen. 463**

Ad iniziativa della Giunta regionale – assessore Lidia D’Alessio
Depositato in data 14 luglio 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 54, comma 4 dello Statuto
VISTO gli articoli 97 e 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**II Commissione Consiliare Permanente per l’esame
I Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 18 LUG. 2017

IL PRESIDENTE



Am-5127:
do idc
12/7/17 H

Data: Ven 14/07/2017 16:36
Da: Regione Campania - Segreteria di Giunta
A: 'Consiglio Regionale'
<protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it>
Cc: 'Ufficio Legislativo' <ufficio.legislativo@pec.regione.campania.it>,
PEC DG 13 <dg.501300@pec.regione.campania.it>
Oggetto: Trasmissione Disegno di Legge - DGR 453/2017 - Procedura di cui
all'articolo 54, comma 4, dello Statuto
Allegato/i: DGR n° 453 del 12.07.2017.pdf.7z(dimensione 623 KB)

Per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale e il seguito di competenza, su incarico del Presidente della Giunta, si trasmette, in allegato alla presente comunicazione, il seguente disegno di legge proposto dall'organo di governo chiedendone l'esame istruttorio ai sensi dell'articolo 54, comma 4, dello Statuto regionale:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 453 del 12 /07 /2017 : " *Approvazione Disegno di Legge " Principi e strumenti della programmazione regionale" "*.

Si attesta che tutti gli allegati sono conformi all'originale informatico prodotto attraverso i sistemi informativi in dotazione.



Giunta Regionale della Campania

Segreteria di Giunta

14/07/17
Shlops, let's go



DIR.GEN/ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 13	91

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 12/07/2017

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Approvazione Disegno di Legge " Principi e strumenti della programmazione regionale "

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	ASSENTE
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	ASSENTE
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	ASSENTE
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0011858/E Data: 17/07/2017 13:27

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- L'art. 1, comma 1, del D. lgs.vo n. 118/2011 ha previsto che ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, lo stesso decreto disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il predetto decreto;
- Che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), è emersa la necessità di un'ampia revisione della normativa regionale in materia di programmazione e di contabilità, seppure nei limitati spazi residuati alla competenza regionale e, di conseguenza, la necessità di abrogare la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (*Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1 D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76*).

CONSIDERATO che

- In particolare è necessario adeguare la legislazione regionale alla previsione del documento di economia e finanza regionale (DEFER) e della nota di aggiornamento al DEFER, al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi che annualmente l'ente si propone di perseguire e gli stanziamenti del bilancio di previsione e ricalibrare i tempi per l'approvazione dei diversi atti, compreso il bilancio;
- Per quanto riguarda la competenza legislativa regionale in materia, di recente con la sentenza n. 184/2016, la Corte costituzionale ha chiarito che "la programmazione economica e finanziaria regionale si inserisce in un ambito normativo particolarmente complesso, il quale impinge nella potestà legislativa concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., in quella residuale del successivo quarto comma del medesimo articolo e nell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 Cost." e che, quindi, "non può essere disconosciuta la potestà di esprimere nella contabilità regionale, pur nel rispetto dei vincoli statali, le peculiarità connesse e conseguenti all'autonomia costituzionalmente garantita alla Regione"

RITENUTO opportuno

- Procedere alla definizione di un ordinamento contabile regionale per la disciplina delle materie che il predetto D. lgs.vo n. 118/2011 rimanda all'ordinamento dell'Ente con particolare riferimento alla programmazione che è il metodo per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione di obiettivi strategici di breve, medio e lungo periodo delle politiche regionali nonché per l'individuazione dei risultati attesi e degli strumenti per raggiungerli, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'economia regionale;
- Dover abrogare la L.R. n. 7/2002 "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76"

SENTITO l'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale

VISTO

- Il D.lgs.vo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- La L. R. n. 7/2002

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

1. Di proporre al Consiglio Regionale l'approvazione dell'allegato DDL "PRINCIPI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE" con la procedura semplificata di cui all'articolo 54, comma 4, dello Statuto regionale.;
2. Di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.453	del	12/07/2017	DIR.GEN /DIR STAFF (*)	UOD/STAFF DIR GEN
				DG 13	91

OGGETTO :

Approvazione Disegno di Legge " Principi e strumenti della programmazione regionale"

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>Assessore D'Alessio Lidia</i>	_____	<i>14/07/2017</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Mastrocola Antonietta</i>	_____	<i>14/07/2017</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>12/07/2017</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>14/07/2017</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 40.2 : Ufficio Legislativo
- 50.13 : Direzione generale per le risorse finanziarie

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

DDL “PRINCIPI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE”

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina la programmazione economica e finanziaria della Regione Campania, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*).

Art. 2

Principi della programmazione

1. La programmazione regionale si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida:

- a) coerenza con le strategie nazionali e europee;
- b) partecipazione degli enti locali e delle parti sociali alla definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento e all'attuazione delle conseguenti politiche;
- c) coordinamento dell'azione dei vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di programmazione, a livello regionale e locale;
- d) sussidiarietà e adeguatezza, come principi per l'allocazione delle risorse e l'attribuzione delle responsabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;
- e) monitoraggio continuo dell'attuazione degli obiettivi;
- f) misurazione dei risultati e valutazione del loro impatto sulla società, sull'economia, sul territorio.

Art. 3

Finalità della programmazione

1. La Regione concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di stabilità e di sviluppo che discendono dalla appartenenza dell'Italia alla Unione Europea ed opera in coerenza con i vincoli e le opportunità che ne derivano in ambito nazionale.

2. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell'Unione europea, perseguendone gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze.

3. Gli atti e i procedimenti della programmazione regionale assicurano la coerenza, anche formale, con i metodi e gli strumenti della programmazione nazionale e dell'Unione europea. Il coordinamento con gli obiettivi dell'Unione europea è attuato mediante atti di programmazione conformi alla disciplina dell'Unione stessa. Il coordinamento con gli obiettivi della programmazione nazionale è attuato principalmente mediante gli strumenti di raccordo previsti dalla normativa statale.

4. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici della programmazione, coordina i propri interventi con quelli degli enti locali e assicura il sostegno allo sviluppo dei sistemi locali.

5. Il bilancio della Regione e quello degli enti ed organismi dalla stessa dipendenti e le relative gestioni si conformano agli indirizzi della programmazione regionale ed assicurano la realizzazione dei relativi obiettivi.

6. Il bilancio della Regione è redatto in conformità alle indicazioni del Documento di economia e finanza regionale (DEFER) di cui all'articolo 5, integrato dalla nota di aggiornamento di cui all'articolo 6, e degli altri atti della programmazione regionale, e dispone le risorse finanziarie per l'attuazione delle relative determinazioni.

7. La funzione di programmazione si raccorda alla funzione di controllo della gestione e di valutazione dei risultati, nonché, nelle sue varie articolazioni, alla misurazione e valutazione della performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative in cui

si articola.

Art. 4

Strumenti della programmazione regionale

1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante gli strumenti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011.
2. Attraverso la funzione di programmazione, l'amministrazione regionale individua gli obiettivi strategici, le politiche e gli obiettivi operativi che sono posti a base della gestione operativa, annuale e pluriennale, per la realizzazione delle finalità caratteristiche e di sviluppo della Regione Campania.

Art. 5

Documento di economia e finanza regionale (DEFR)

1. Il DEFR è l'atto di indirizzo programmatico economico finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.
2. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale invia il DEFR al Consiglio regionale per le conseguenti deliberazioni da adottare entro il mese di luglio.

Art. 6

Nota di aggiornamento del DEFR

1. Al fine di garantire la necessaria coerenza del DEFR con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale, la Giunta regionale adotta la nota di aggiornamento del DEFR e la presenta al Consiglio regionale entro trenta giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio. Il Consiglio regionale approva la nota di aggiornamento del DEFR con propria deliberazione.

Art. 7

Legislazione ordinaria

1. Nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011, con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporti attività di spesa, la Regione conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:
 - a) leggi che prevedono spese a carattere continuativo e obbligatorio, che quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime;
 - b) leggi che prevedono spese a carattere non obbligatorio, che possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio;
 - c) leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, che indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi.
2. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

Art. 8

Copertura finanziaria delle leggi regionali

1. Alla copertura finanziaria delle leggi regionali si provvede con mezzi di bilancio e con interventi legislativi, nel rispetto dei vincoli di destinazione eventualmente impressi alle entrate regionali.
2. All'obbligo della copertura finanziaria sono sottoposti anche gli atti di iniziativa e gli emendamenti consiliari e di Giunta regionale, relativi alle leggi di cui all'articolo 7. La mancata indicazione della copertura finanziaria preclude l'esame delle relative disposizioni.
3. Gli emendamenti dichiarati inammissibili durante l'esame da parte della Commissione consiliare competente perché privi delle indicazioni di copertura finanziaria non possono essere ripresentati in Aula per la discussione.
4. I mezzi di copertura finanziaria sono indicati:
 - a) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione nel caso di leggi che comportano oneri a carico del solo esercizio corrente;
 - b) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione ed alle annualità successive nel caso di leggi che comportano oneri a carico di più esercizi finanziari.

Art. 9

Relazione tecnico-finanziaria

1. Le proposte di legge e gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnico-finanziaria.
2. La relazione tecnico-finanziaria:
 - a) esplicita le metodologie seguite e gli elementi ed i criteri di calcolo impiegati;
 - b) fornisce una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie;
 - c) evidenzia gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi;
 - d) indica, nel caso di leggi che non determinano nuove o maggiori spese ovvero corredate di clausole di neutralità finanziaria, i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, eventualmente anche indicando le risorse già disponibili sul bilancio di previsione per l'attuazione delle finalità perseguite.

Art. 10

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili generali ed applicati ad esso collegati, è autorizzata a disciplinare con regolamento, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia:
 - a) le disposizioni operative inerenti la programmazione regionale e il bilancio di previsione;
 - b) le disposizioni operative inerenti il sistema contabile finanziario e la rilevazione delle entrate e delle spese;
 - c) le procedure per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per la variazione generale di assestamento;
 - d) le disposizioni operative inerenti il sistema contabile economico-patrimoniale;
 - e) le modalità di gestione delle casse economali;
 - f) le disposizioni operative inerenti la rendicontazione, il bilancio consolidato, il bilancio sociale;
 - g) ogni altro oggetto per il quale il D.Lgs. 118/2011 e i principi contabili applicati dispongono un rinvio all'ordinamento contabile della Regione.

Art. 11

Abrogazioni

1. La legge regionale 30 aprile 2002, n7 (*Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76*) è abrogata.

SCHEMA AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Disegno di Legge “Principi e strumenti della programmazione regionale”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<p><i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i></p>	<p>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</p> <p>Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è emersa la necessità di un'ampia revisione della normativa regionale in materia di programmazione e di contabilità. Le strutture amministrative necessitano quindi di vedere armonizzato il quadro dei metodi e degli strumenti di contabilità al mutato quadro nazionale, che ha visto in ultimo il d.lgs. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2014, anche in attuazione dell'ordinamento europeo, con la direttiva n. 2011/85/UE (parte del cd. “Six Pack”).</p> <p>L'adeguamento del quadro regionale vuole garantire una migliore qualità della programmazione regionale e l'armonizzazione degli strumenti previsti dalla legge. Con le nuove sfide della programmazione regionale, determinate dallo scenario sempre più competitivo, la limitata autonomia e l'apertura dei mercati, la Regione necessita di aggiornare i propri strumenti per misurarsi con una prospettiva di risorse finanziarie non crescenti in termini reali nella quale diventa un importante valore aggiunto il carattere qualitativo, più che quantitativo, delle scelte di finanza pubblica e politica economica. In particolare è necessario adeguare la legislazione regionale alla previsione del documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della nota di aggiornamento al DEFR, al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi che annualmente l'ente si propone di perseguire e gli stanziamenti del bilancio di previsione e ricalibrare i tempi per l'approvazione dei diversi atti, compreso il bilancio.</p> <p>Con riferimento alla materia della contabilità regionale, è necessario legiferare nei limitati spazi residuati alla competenza regionale dopo le modifiche apportate al d.lgs. n. 118/2011, che detta una disciplina compiuta di gran parte degli istituti e, di conseguenza, è necessario abrogare la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76), ridisciplinando nella presente legge le parti su cui la Regione ha margine di disciplina legislativa.</p> <p>b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo</p> <p>La programmazione è il metodo per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione di obiettivi strategici di breve, medio e lungo periodo delle politiche regionali, nonché per l'individuazione dei risultati attesi e degli strumenti per raggiungerli, al fine di promuovere lo sviluppo</p>

	<p>socio-economico sostenibile della Regione.</p> <p>La Regione concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di stabilità e di sviluppo che discendono dalla appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e opera in coerenza con i vincoli e le opportunità che ne derivano in ambito nazionale.</p> <p>c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR</p> <p>Il monitoraggio ex post dell'effettiva realizzazione degli obiettivi delle disposizioni previste dall'intervento normativo potrà avvenire attraverso l'utilizzo di indicatori quantitativi, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica dell'adozione dei provvedimenti attuativi nei tempi previsti dalla legge; - verifica del rispetto dei tempi previsti dalla legge per l'approvazione degli strumenti di programmazione; - numero di soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di programmazione a livello regionale e locale; - numero di progetti di legge ed emendamenti dichiarati privi di copertura finanziaria; - numero di progetti di legge ed emendamenti privi di relazione tecnico-finanziaria; - verifica dei risultati del monitoraggio annuale dell'effettiva realizzazione degli obiettivi socio-economici. <p>d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio</p> <p>I soggetti interessati dall'intervento normativo sono le strutture amministrative regionali e degli enti e organismi dipendenti dalla Regione.</p>
<p><i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i></p>	<p>L'intervento normativo ha come oggetto la disciplina di strumenti e procedure interni della Regione. Non avendo pertanto impatto su soggetti esterni non si sono svolte consultazioni aperte al di fuori dell'Amministrazione regionale.</p>
<p><i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i></p>	<p>L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non consentirebbe di informare la programmazione economica e finanziaria della Regione Campania ai principi e alle procedure sanciti dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni", così come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 126/2014.</p> <p>In particolare, in base all'articolo 3 del D.lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti a conformare la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. L'applicazione di tali principi dovrebbe garantire non solo l'omogeneità dei sistemi informativi ma anche il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea (allegato 4/1, come modificato dal D.M. 4 agosto 2016).</p> <p>Inoltre, l'opzione zero non consentirebbe di adeguare gli strumenti della programmazione regionale al principio contabile applicato relativo alla programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011.</p>

<i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i>	Non sono state considerate e valutate opzioni alternative all'intervento normativo.
<i>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i>	<p>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti L'opzione proposta determina una razionalizzazione del quadro di programmazione contabile e finanziaria della Regione Campania e degli enti ad essa strumentali in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma della Costituzione ed in coerenza con gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito europeo.</p> <p>In particolare, con la proposta normativa si intende introdurre la regola di base di cui all'art. 2 del D.lgs n. 118/2011, secondo la quale Regioni ed enti locali affiancano alla contabilità finanziaria, a fini conoscitivi, una contabilità economico-patrimoniale, il che consente di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario sia sotto quello economico e patrimoniale, e consente di introdurre tre strumenti operativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regole contabili uniformi; • un piano dei conti integrato • schemi di bilancio comuni <p>Il conformarsi a questi nuovi principi e strumenti di programmazione consentirà alla Regione di garantire:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) maggiore affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi; b) chiarezza degli obiettivi; c) corretto ed efficiente utilizzo delle risorse. <p>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese La regolamentazione non comporta effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese.</p> <p>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione La proposta normativa non introduce oneri informativi o costi a carico dei cittadini e delle imprese.</p>
<i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i>	La proposta normativa ha un'incidenza solo indiretta sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, nella misura in cui l'Amministrazione, conformandosi a tali regole e principi possa garantire una maggiore affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi regionali, con ciò influenzando in termini positivi l'assetto concorrenziale dei mercati.
<i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i>	a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio Sono responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio le strutture amministrative della Giunta regionale e del Consiglio regionale, nonché degli enti e organismi dipendenti della Regione.

	<p>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento Non sono previste ulteriori forme di pubblicità e informazione rispetto a quelle previste dalla legge.</p> <p>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio Il monitoraggio dell'attuazione e degli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere implementati nell'ambito dell'ordinaria attività effettuata dalle strutture amministrative regionali competenti, nonché dal Consiglio Regionale per ciò che concerne l'adeguatezza degli strumenti normativi adottati rispetto agli obiettivi del provvedimento, secondo quanto previsto dallo Statuto regionale.</p> <p>Il monitoraggio, tra l'altro, potrà concentrarsi sul rilevamento degli indicatori individuati, secondo le modalità illustrate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione di tutti i provvedimenti attuativi nei tempi previsti dalla legge; - rispetto dei tempi previsti dalla legge per l'approvazione degli strumenti di programmazione; - numero di soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di programmazione a livello regionale e locale superiore di almeno il 10% rispetto agli attuali soggetti coinvolti attualmente; - nessun progetto di legge o emendamento dichiarato privo di copertura finanziaria; - nessun progetto di legge o emendamento privo di relazione tecnico-finanziaria ammesso alla discussione; - risultati positivi del monitoraggio annuale dell'effettiva realizzazione degli obiettivi socio-economici. <p>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio L'intervento normativo non prevede espressamente meccanismi di revisione, lasciando la possibilità implicita di ricorrere successivamente alla novellazione.</p>
<p><i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i></p>	<p>L'intervento normativo si pone nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento europeo in materia di contabilità e programmazione economica, conformandosi ai principi contabili nazionali di cui al d.lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal d.lgs. 126/2014. Tale modifica è intervenuta anche in attuazione dell'ordinamento europeo, che con la direttiva n. 2011/85/UE (facente parte del cd. "Six Pack"), relativa ai quadri di bilancio degli Stati membri, ha previsto l'obbligo per gli Stati di dotarsi di «sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sotto-settori dell'amministrazione pubblica» (art. 3).</p>

**SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA**

Disegno di Legge “Principi e strumenti della programmazione regionale”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	<p>La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e deve pertanto operare in coerenza con i vincoli che ne derivano. A tal fine, la proposta normativa è volta a conformarsi ai principi contabili nazionali di cui al d.lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.lgs. 126/2014. Tale modifica è intervenuta anche in attuazione dell'ordinamento europeo, che con la direttiva n. 2011/85/UE (facente parte del cd. “Six Pack”), relativa ai quadri di bilancio degli Stati membri, ha previsto l'obbligo per gli Stati di dotarsi di «sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sotto-settori dell'amministrazione pubblica» (art. 3).</p> <p>La proposta normativa, operando in questo senso, non pare porsi in contrasto rispetto all'ordinamento europeo.</p>
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	<p>Attraverso l'attività di programmazione contenuta nella proposta normativa, la Regione concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza quindi con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condivide le conseguenti responsabilità.</p> <p>Si precisa che l'intervento legislativo statale sulla finanza regionale è stato reso possibile dalla modifica costituzionale intervenuta con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha trasferito l'armonizzazione dei bilanci pubblici dall'elenco delle materie concorrenti di cui al comma 3 dell'articolo 117 all'elenco delle materie esclusive dello Stato, alla lettera e) del comma 2 del medesimo articolo.</p> <p>Inoltre, come noto, a seguito dell'introduzione in Costituzione del vincolo del pareggio di bilancio, attraverso la modifica dell'art. 81 attuata con la L. cost. 1/2012, tale vincolo è stato esteso, (modificando l'art. 119), anche alle Regioni e agli enti locali, laddove si dispone che, a decorrere dal 2014, l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa che la riforma federalista ha riconosciuto a tali enti debba, essere esercitata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e concorrendo ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Al nuovo dettato costituzionale ha dato attuazione la L. 243/2012, la quale, dopo le modifiche apportate dalla L. 164/2016, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 i bilanci di Regioni ed enti locali si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art. 9, comma 1).</p>

	<p>Sempre per quanto concerne il quadro normativo nazionale, la proposta di programmazione si pone in linea con il dettato della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata che, al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.</p> <p>La proposta si conforma infine al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011. In base a tale principio, le Regioni individuano gli obiettivi generali di programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale, nel rispetto delle prerogative del proprio Statuto. Gli strumenti di programmazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il DEFR - Documento di Economia e Finanza Regionale; - la legge di stabilità; - la legge di bilancio; - i collegati alla manovra finanziaria; - il piano degli indicatori di bilancio. <p>Ad essi si aggiungono le leggi di variazioni di bilancio e gli specifici strumenti di programmazione regionale, formulati in attuazione dei programmi statali, europei e regionali.</p>
<p>3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i></p>	<p>L'intervento normativo non si pone in contrasto con lo Statuto regionale, ed in particolare con gli art.li 59 (Documento di programmazione economica e finanziaria), 60 (Legge finanziaria) e 61 (Bilancio), pur non essendo gli stessi aggiornati alla normativa più recente in materia.</p> <p>In particolare si sottolineano le differenze relative alla c.d. legge di stabilità regionale che sostituisce la legge finanziaria (art. 60 dello Statuto) e rispetto a quest'ultima prevede novità sia in ordine ai tempi di presentazione sia in merito ai contenuti.</p>
<p>4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti della Regione e degli enti locali</i></p>	<p>L'intervento normativo non incide su leggi e regolamenti vigenti della Regione e degli enti locali.</p>
<p>5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i></p>	<p>L'intervento normativo non prevede misure di semplificazione normativa e non comporta effetti di rilegificazione.</p> <p>All'articolo 11 si ricorre allo strumento dell'abrogazione esplicita con riferimento alla legge regionale 30 aprile 2002, n7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76).</p>
<p>6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i></p>	<p>Nella presente legislatura non sono stati presentati interventi normativi di iniziativa della Giunta o dei consiglieri regionali su materia analoga.</p>
<p>7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i></p>	<p>La Corte Costituzionale con sentenza 188/2016 ha respinto le censure di illegittimità costituzionale degli artt. 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma 1, lettera g), della L.R. Toscana 7 gennaio 2015, n. 1 (<i>Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008</i>) statuendo che</p>

	<p><i>“occorre tener conto del fatto che la programmazione economica e finanziaria regionale, le relative procedure contabili e l’attuazione in sede locale dei principi di coordinamento della finanza pubblica si inseriscono in un ambito normativo particolarmente complesso, il quale – sul versante della Regione – impinge nella potestà legislativa concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., in quella residuale del successivo quarto comma del medesimo articolo e nell’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost. Nell’intreccio di materie precedentemente descritto vengono infatti in gioco, sul versante regionale, una pluralità di prerogative che vanno dall’esercizio dell’autonomia organizzativa e finanziaria, alla salvaguardia dei propri equilibri finanziari e della programmazione, alle modalità di declinazione delle regole di volta in volta emanate a livello statale in tema di coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, i bilanci e la contabilità pubblica sono anche strumenti di governo e di indirizzo dell’attività dell’amministrazione: in particolare per le Regioni, che godono di una autonomia costituzionalmente protetta. Ciò comporta la necessità di consentire a queste ultime la possibilità di soddisfare tali esigenze, pur senza travalicare i limiti esterni costituiti dalla legislazione statale ed europea in tema di vincoli finanziari (...) In definitiva, può concludersi che il sistema contabile regionale – indipendentemente dalla sua possibile configurazione come autonoma materia ascrivibile alla potestà residuale dell’ente – non è stato totalmente sottratto ad un’autonoma regolazione, ma che questa è, tuttavia, intrinsecamente soggetta a limitazioni necessarie «a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti» (sentenza n. 279 del 2006). In particolare, l’autonomia della Regione in questo settore normativo trova il suo limite esterno nelle disposizioni poste dallo Stato nell’ambito della salvaguardia degli interessi finanziari riconducibili ai parametri precedentemente richiamati (ovvero a quanto disposto dal D.lgs 118/2011)”.</i></p>
<p>8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i></p>	<p>L’intervento normativo all’art.10 prevede che la Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili generali ed applicati ad esso collegati, è autorizzata a disciplinare con regolamento le disposizioni operative inerenti la programmazione regionale e il bilancio.</p>
<p>9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i></p>	<p>La proposta normativa reca modifiche ordinarie e pertanto non comporta oneri a carico della finanza regionale.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La programmazione è il metodo per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione di obiettivi strategici di breve, medio e lungo periodo delle politiche regionali nonché per l'individuazione dei risultati attesi e degli strumenti per raggiungerli, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'economia regionale.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), è emersa la necessità di un'ampia revisione della normativa regionale in materia di programmazione e di contabilità, seppure nei limitati spazi residuati alla competenza regionale e, di conseguenza, la necessità di abrogare la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (*Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1 D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76*).

In particolare è necessario adeguare la legislazione regionale alla previsione del documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della nota di aggiornamento al DEFR, al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi che annualmente l'ente si propone di perseguire e gli stanziamenti del bilancio di previsione e ricalibrare i tempi per l'approvazione dei diversi atti, compreso il bilancio.

Per quanto riguarda la competenza legislativa regionale in materia, di recente con la sentenza n. 184/2016, la Corte costituzionale ha chiarito che “la programmazione economica e finanziaria regionale si inserisce in un ambito normativo particolarmente complesso, il quale impinge nella potestà legislativa concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., in quella residuale del successivo quarto comma del medesimo articolo e nell’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost.” e che, quindi, “non può essere disconosciuta la potestà di esprimere nella contabilità regionale, pur nel rispetto dei vincoli statali, le peculiarità connesse e conseguenti all’autonomia costituzionalmente garantita alla Regione”.

Il disegno di legge consta di 11 articoli.

L’articolo 1 riguarda l’oggetto del ddl, ovvero la disciplina della programmazione economica e finanziaria della Regione Campania, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo n. 118/2011.

L’articolo 2 elenca i principi generali cui si conforma la programmazione regionale, in particolare quelli della coerenza con le strategie nazionali e europee, della partecipazione degli enti locali e delle parti sociali, di sussidiarietà e adeguatezza e del monitoraggio continuo dell’attuazione degli obiettivi.

All’articolo 3 si fa riferimento alle finalità cui deve tendere la funzione programmatica regionale che deve concorrere con lo Stato e con gli enti locali al perseguimento degli obiettivi di stabilità e di sviluppo che discendono dalla appartenenza dell’Italia alla Unione Europea.

In conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 118/2011, gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano gli strumenti della programmazione regionale, in particolare il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) quale atto di indirizzo politico fondamentale dell’attività di governo della Regione, e la nota di aggiornamento del DEFR che deve garantire la necessaria coerenza del DEFR con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale.

L’articolo 7 prevede le tipologie di leggi regionali ordinarie che comportano spese che la regione può adottare, mentre all’articolo 8 si disciplina la copertura finanziaria delle stesse.

L’articolo 9 prevede che le proposte di legge e gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnico-finanziaria.

L'articolo 10 rinvia ad un regolamento di Giunta di attuazione della legge che disciplini tutti gli aspetti per i quali il decreto legislativo 118/2011 rinvia all'ordinamento contabile della Regione.

L'articolo 11 dispone l'abrogazione della legge regionale n. 7/2002.

RELAZIONE FINANZIARIA

Il disegno di legge non reca nuovi o maggiori oneri alla finanza regionale.